

*Alla cortese attenzione di:*

*Titolare e/o Legale Rappresentante  
Responsabile ambientale  
RSPP aziendale*

Trezzano s/N, 10 dicembre 2018  
Circolare N. 46/T-03

**Oggetto: REACH – Notifica presenza del piombo negli articoli: fattispecie esimenti**

Come è noto, la normativa dettata dal Regolamento REACH in tema di registrazione, valutazione, autorizzazione, restrizione delle sostanze chimiche, è in continua evoluzione, in particolare, in relazione alle sostanze SVHC (Sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione) inserite nell'Allegato XIV del Regolamento.

In data 27 giugno 2018 il **piombo metallico** è stato ufficialmente inserito nella citata lista delle sostanze SVHC.

La norma prevede che produttori e importatori di articoli, quali manufatti di leghe metalliche, normate e non, abbiano l'obbligo di notifica all'ECHA, per le sostanze enumerate nell'elenco delle "sostanze candidate" inserite nell'Allegato XIV, presenti nei loro articoli, se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- La sostanza è presente negli articoli di riferimento in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso.
- La sostanza è presente in quegli articoli di riferimento in quantità superiori a una tonnellata all'anno.

La notifica, ove dovuta, deve essere effettuata **entro il 27 dicembre 2018**; la mancata notifica comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.000 a € 90.000 (Art. 3. D.lgs. 133/2009).

Ricordiamo che, ai sensi delle definizioni del REACH, i **getti** di leghe ferrose e non ferrose **sono articoli**.

Ciò premesso, il Regolamento REACH prevede due fattispecie che esentano produttore o importatore di articoli contenenti le citate sostanze SVHC, dall'obbligo di notifica:

- Il produttore o l'importatore di un articolo può escludere l'esposizione degli esseri umani e dell'ambiente alle sostanze durante condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili dell'articolo, compreso il suo smaltimento. In questi casi il produttore o l'importatore devono fornire istruzioni adeguate al destinatario dell'articolo.
- **per tale uso la sostanza è già stata registrata** nell'UE da un produttore o un importatore.

Per il secondo caso, segnaliamo che il Consorzio REACH del piombo, ha inserito nel Dossier di registrazione del piombo, i seguenti usi identificati:

- Lead battery production (IU3)
- Lead sheet production (IU4)
- Use of Lead in production of Hot-Dip Galvanized Steel (IU5)





- Use of lead metal in the production of a range of lead articles (e.g. cast, rolled and extruded products, ammunition, lead shot) (IU6)**
- Use of lead metal in the production of leaded steels (IU7)
- Lead powder production (IU8)
- Use of lead metal in lead oxide manufacture (IU9)
- Use of lead metal in stabiliser production (IU9)
- Use of molten lead as heat transfer fluid in closed process (IU10)
- Use of lead as a laboratory agent and in chemical analysis (IU26)
- Use of lead metal in the production of leaded copper alloys (IU27)**
- Professional use of lead solder (IU11)

I suddetti usi identificati sono esentati dall'obbligo di notifica.

Per maggiori approfondimenti circa gli obblighi definiti dal REACH per le sostanze presenti negli articoli, rimandiamo al documento ECHA "*Orientamenti sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli*" disponibile al seguente link:

[https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/articles\\_it.pdf/38576095-aae8-bf4a-b97d-538ff07acb06](https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/articles_it.pdf/38576095-aae8-bf4a-b97d-538ff07acb06).

Restiamo a disposizione e, con l'occasione, Vi inviamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Silvano Squaratti